P.I. (Piano per l'Inclusività – art. 8 D.Lgs. 96/2019)

Piano per l'Inclusione A.S. 2024/2025



Approvato il 18 giugno 2024

Parlare di "bisogni educativi speciali" significa basarsi su una concezione di tipo globale della persona, secondo il modello della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e attraverso l'ICF, sappiamo che il concetto di salute non corrisponde all'assenza della malattia, ma piuttosto a una condizione di benessere bio-psico-sociale. (OMS, 2002)

La scuola ha il compito della presa in carico di tutti gli alunni, di rispondere in modo funzionale e personalizzato alle loro esigenze e ai loro bisogni, sia che l'alunno/a presenti difficoltà di apprendimento o di sviluppo delle abilità o di competenze o presenti disturbi di comportamento.

Nell'odierna evoluzione pedagogico/giuridica ogni discente viene considerato nella propria identità, cultura, nei propri stati cognitivi ed emotivi. Il mondo della scuola rapporta l'individuo con le altre persone e

quindi risulta fondamentale, nel perfezionamento del benessere completo, la buona instaurazione di rapporti sociali.

Quando si devono valorizzare le differenze, l'individualizzazione va a toccare tutti gli studenti, non solo quelli in difficoltà, poiché ogni alunno in base alle proprie capacità, deve essere in grado di manifestare le sue massime potenzialità.

Il presente piano per l'inclusione sottolinea il passaggio dalla mera integrazione delle diversità, concetto assimilazionista oramai vetusto, a quello della promozione all'inclusione, che ha come fine primario, il riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti.

Per il nostro Istituto, considerando i principi dell'Index per l'inclusione (cosiddetto triangolo dell'inclusione), si enfatizzano e promuovono l'apprendimento e la partecipazione nella vita scolastica attraverso:

- 1) la creazione di culture inclusive: creando una comunità sicura ed accogliente che coopera insieme per valorizzare ogni individuo promuovendo i valori dell'inclusione tra le reti interne ed esterne alla scuola stessa.
- 2) la produzione di politiche inclusive: che hanno lo scopo di fare in modo che nella scuola vengano accolti tutti gli alunni e gli insegnanti e siano supportati nel loro rispettivo percorso apprendimento insegnamento. Si vadano a sviluppare la formazione e le politiche promuoventi la valorizzazione delle diversità.
- 3) lo sviluppo di pratiche inclusive: andando a coordinare l'apprendimento e le attività formative che meglio si confanno alla valorizzazione delle diversità dei discenti, attraverso la promozione di attività curriculari ed extracurriculari e la mobilitazione di tutte le risorse rete interne alla scuola e fuori di essa (famiglia, comunità, reti formali ed informali).

Con l'emanazione del D.Lgs 96/2019, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», entrato in vigore il 12 settembre 2019, si sono apportate importanti modifiche al precedente dettato normativo.

Le fondamentali modifiche da segnalare riguardano:

1. valorizzazione del principio di accomodamento ragionevole come principio guida per l'utilizzo delle risorse per il sostegno dei singoli PEI (D.Lqs. 96/2019, art. 7, Modifiche all'art. 8 del D.Lqs 66/2017).

- 2. Estensione dell'adozione dei criteri dell'ICF anche all'accertamento della condizione di disabilità (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all'art. 5 del D.Lgs 66/2017)
- Circoscrizione più puntuale del Piano Educativo Individualizzato. All'art. 6 del D.Lgs 96/2019 si specifica che il documento deve essere redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione di cui all'art. 8 del suddetto decreto e deve contenere una quantificazione delle ore e delle risorse necessarie per il sostegno, nonché tutti gli strumenti, le strategie e gli interventi educativi e didattici (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 4). Inoltre, sono stabilite scadenze univoche, ancorché non cogenti, per la sua redazione: il PEI "va redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre" (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 6).
- 4. Chiarificazione dei rapporti tra i differenti documenti per l'inclusione scolastica, con particolare riferimento al Progetto Individuale: Il Piano Educativo Individualizzato è ora definito univocamente come "facente parte del progetto individuale" (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all'art. 5 del D.Lgs 66/2017, sostituzione della lettera b), sancendo definitivamente lo statuto del progetto individuale come *summa* onnicomprensiva degli interventi predisposti per il progetto di vita della persona con disabilità.
- 5. Coinvolgimento diretto dello studente con disabilità nel progetto di inclusione in virtù del suo diritto all'autodeterminazione; il decreto, infatti, specifica che la "partecipazione attiva" di tali studenti deve essere "assicurata" all'interno del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (D.Lgs 96/2019, art. 8, c.11), in sede di definizione del proprio progetto educativo individuale.
- 6. Introduzione, a livello di singola istituzione scolastica, del Gruppo di Lavoro Operativo per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (GLO, D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017): si chiarisce il rapporto di sinergia e azione complementare ai fini dell'inclusione scolastica tra GLO (a livello di singoli alunni) e GLI (a livello di intero istituto).
- 7. Riconoscimento e istituzionalizzazione della realtà dei Centri Territoriali di Supporto e delle Scuole Polo come importante supporto per l'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, Art. 8, Modifica all'art. 9 del D.lgs 66/2017, aggiunta dei commi 2-bis e 2-ter).
- 8. Definizione più precisa dei ruoli del GIT: essi costituiscono da un lato la cinghia di trasmissione a livello di ambito territoriale tra

Istituzioni e Ufficio Scolastico Regionale e, dall'altro, sono un punto di riferimento e supporto per i gruppi per l'inclusione delle singole Istituzioni scolastiche (D.Lgs 96/2019, art. 8, commi 1-7).

9. Maggiore rilievo all'interistituzionalità del progetto inclusivo.

La redazione del PI e l'assunzione collegiale di responsabilità in relazione alla sua stesura, realizzazione e valutazione ha lo scopo di:

- garantire l'unitarietà dell'approccio educativo e didattico dell'istituzione didattica;
- garantire la continuità dell'azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti e del dirigente scolastico (continuità orizzontale e verticale);
- consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati nella scuola, arrivando a scelte basate sull'efficacia dei risultati in termini di apprendimento di tutti gli alunni;
- individuare le modalità di personalizzazione risultate più efficaci in modo da assicurarne la diffusione tra gli insegnanti della scuola;
- raccogliere i PDP e PEI in un unico contenitore digitale che ne conservi la memoria nel tempo come elemento essenziale della documentazione del lavoro scolastico, non più soggetta alle complessità di conservazione dei documenti cartacei;
- fornire criteri educativi condivisi con tutte le famiglie.

Dal recente **Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 nº66 (Art. 8) e successiva modifica del Decreto Legislativo del 07 agosto 2019 nº 96** il Piano per l'Inclusione:

È deliberato dal Collegio dei Docenti

È parte integrante del PTOF

Definisce le modalità per l'uso coordinato delle risorse (incluse misure sostegno sulla base dei singoli P.E.I.) per:

- il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento
- progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

È attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse.

Serve per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

È attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

L'espressione "Bisogni Educativi Speciali" (BES) si è diffusa in Italia dopo l'emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica ". La Direttiva stessa ne precisa succintamente il significato: "L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse".

L'utilizzo dell'acronimo BES sta, quindi, ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio della personalizzazione dell'insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni.

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, diventa compito dei docenti indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.

(da www2.istruzioneer.it/bes)

Le modalità operative saranno necessariamente diverse nei casi di:

- disabilità certificate (legge 104/92);
- Disturbi Specifici di Apprendimento (legge 170/2010)
- alunni con handicap temporaneo
- istruzione ospedaliera
- istruzione domiciliare
- alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale o con disturbi evolutivi specifici
- alunni che necessitano di assumere farmaci in orario scolastico

La scelta della modalità dipenderà dai documenti e/o dalle situazioni rilevate.

Tutti i certificati, le relazioni cliniche o altre segnalazioni di problemi che le famiglie intendono presentare alla scuola, dovranno essere conformi alle Linee Guida in attuazione dell'art. 5 c. 6 del D. Lgs. 66/2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità", come modificato dal D. Lgs. 96/2019 "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 66/2017

https://www.salute.gov.it/imgs/C 17 pubblicazioni 3276 allegato.pdf

PI PER ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATE

1. Certificazione di handicap

All'individuazione dell'alunno come soggetto disabile provvede la Commissione Medico-Legale dell'Azienda SL tramite apposita Certificazione per l'Integrazione Scolastica (CIS), sulla base di una relazione clinica aggiornata redatta dal clinico referente delle UU.OO. NPIA delle Aziende USL.

2. Diagnosi funzionale (DF)

La diagnosi funzionale consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno; tale descrizione si esplica in un profilo nel quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo. Alla sua stesura provvedono i competenti servizi ASL.

3. Profilo di Funzionamento (PF) (non ancora disponibile per la regione Emilia Romagna)

 Dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 66/2017 con successiva integrazione e correzione del D.lgs n.96/2019, sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale.

- E' redatto dopo l'accertamento della disabilità, secondo i criteri del modello bio-psicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF).
- E' aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
- I genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto.
- Definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica che non erano in precedenza riconosciute alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale.

4. Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Il PEI è predisposto per ogni alunno disabile ed è parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe.

Il PEI va definito entro i tre mesi di scuola, di norma entro il 30 ottobre, dai docenti del Consiglio di Classe, con il contributo degli operatori dell'Azienda U.S.L., delle eventuali figure professionali dell'Ente Locale che seguono l'alunno, della famiglia e dello studente

Il Gruppo di Lavoro Operativo sottoscrive il PEI come impegno per la realizzazione dello stesso.

Per la redazione del PEI il Consiglio di Classe e/o il gruppo dei docenti della classe in cui è iscritto l'alunno disabile, si avvarrà della documentazione prodotta nel percorso scolastico precedente, ricevuta dalla scuola o classe di provenienza, nonché della DF e del PF (quando sarà disponibile)

- Il P.E.I. costituisce un documento di sintesi dei dati conosciuti e di previsione degli interventi prospettati. In esso si definiscono:
 - i bisogni, le prestazioni e i servizi erogati alla persona (tra i quali anche l'accesso, l'accoglienza e la somministrazione dei farmaci);
 - gli obiettivi educativi/riabilitativi e di socializzazione perseguibili (in uno o più anni);

- gli obiettivi di apprendimento e di integrazione riferiti alle diverse aree, anche in relazione alla programmazione di classe;
- l'eventuale progettazione delle attività integrate con la formazione professionale;
- le attività integrative, comprese le eventuali uscite didattiche e/o viaggi di istruzione;
- le forme di integrazione fra scuola ed extrascuola in sintonia con il progetto di vita;
- i metodi, i materiali, i sussidi per la sua attuazione; i tempi di scansione degli interventi previsti;
- la richiesta delle ore di supporto educativo e didattico per l'anno successivo
- Per le certificazioni arrivate entro l'anno scolastico in corso, entro il 30 di giugno va redatto il PEI provvisorio per l'anno successivo, da parte del GLO nominato dal Dirigente Scolastico.
- Il PEI provvisorio va definito entro il 30 ottobre dell'anno scolastico successivo.

5. Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (GLO)

Per ogni alunno disabile iscritto a scuola opera collegialmente il gruppo interprofessionale. Esso è costituito dal Consiglio di Classe di cui fanno parte a tutti gli effetti i docenti di sostegno, è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato dagli operatori dell'Azienda USL referenti dell'alunno, dalla famiglia, e dallo stesso alunno, nel rispetto del principio di autodeterminazione.

La famiglia è parte attiva nella definizione e nella verifica del PF e del PEI, avvalendosi, se lo ritiene opportuno, di suoi consulenti.

Il GLO viene convocato dal Dirigente scolastico per la stesura, l'aggiornamento e la verifica del PF e del PEI e si riunisce, secondo un calendario concordato, almeno due volte l'anno.

Aggiornamento e trasmissione della documentazione

I documenti DF e PF saranno aggiornati ogni qualvolta lo si ritenga necessario.

Il PEI sarà aggiornato a medio termine e alla fine dell'anno scolastico.

PI PER ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

PROTOCOLLO PER L'ACCOGLIENZA E IL PERCORSO SCOLASTICO DI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

1. Finalità

Il protocollo per l'accoglienza e l'integrazione di studenti con disturbi specifici di apprendimento è una guida d'informazione, non definitiva, riguardante l'accoglienza, l'inserimento ottimale e l'intervento didattico sugli alunni con DSA all'interno del nostro Istituto.

Il protocollo è un documento nato dalla volontà di condividere criteri, principi educativi e pratiche comuni in tema di DSA; esso consente di attuare, in modo operativo, le indicazioni normative contenute nella Legge 170/2010, nel successivo decreto applicativo e nelle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni con Disturbi specifici di apprendimento.

In particolare, il protocollo descrive le procedure che la Scuola intende mettere in atto per prevenire ed individuare le difficoltà di apprendimento degli alunni e delinea prassi condivise riguardanti:

- 1. l'aspetto amministrativo e burocratico;
- 2. l'aspetto educativo-didattico (metodologie didattiche, elaborazione del PdP)
- 3. l'aspetto affettivo-relazionale (tra pari e con le figure adulte nella prevenzione di situazioni di disagio)
- 4. la collaborazione con le famiglie.

Il nostro Istituto si impegna pertanto a:

- supportare la famiglia nel delicato passaggio scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di secondo grado
- diffondere la conoscenza e l'uso degli strumenti compensativi
- diffondere la conoscenza e l'uso del libro digitale

- supportare l'alunno/a nell'acquisizione del metodo di studio,
 nell'elaborazione e uso di mappe concettuali, nell'acquisizione
- delle tecnologie informatiche
- facilitare la famiglia nei contatti con i centri dislessia presenti sul territorio (CTS, AID, ecc....).

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze.

Fasi del protocollo per un alunno/a con disturbi specifici di apprendimento:

apprendimento.			
FASE	NUOVA DIAGNOSI	CASO GIA' PRESO IN CARICO	PERIODO INDICATIVO
Acquisizione diagnosi specialistica	X		
Incontro per raccolta informazioni	X	eventuale	Settembre
Incontro per la redazione del PDP	X	X	Ottobre
Incontro di verifica intermedia	X	X	Febbraio
Incontro di verifica finale	eventuale	eventuale	Giugno

Queste fasi di protocollo si riferiscono sia ad alunni che entrano in classe prima con una diagnosi pregressa, che ad alunni che, nel corso di una qualunque classe, si trovassero ad avere una diagnosi di DSA.

I. Acquisizione della diagnosi specialistica

Soggetti coinvolti: Dirigente scolastico, Referente Inclusione, segreteria alunni, Famiglia, alunno/a.

La famiglia o l'alunno/a stesso, se maggiorenne, consegnerà alla scuola la diagnosi del medico specialista, di cui all'art.3 della Legge 170/2010, entro l'inizio dell'anno scolastico se trattasi di classe prima, ovvero al momento dell'acquisizione, se trattasi di certificazione riconosciuta in itinere. La documentazione verrà protocollata e allegata al fascicolo dell'alunno/a

L'assistente amministrativo della segreteria studenti comunicherà al Dirigente Scolastico e al Referente per l'Inclusione la presenza della suddetta diagnosi di DSA, nonché eventuali segnalazioni provenienti da ordini di scuola inferiori o di pari grado, se si tratta di trasferimento.

Il Dirigente scolastico e il Referente per l'Inclusione accerteranno che la diagnosi specialistica pervenga in modo conforme ai requisiti normativi.

"Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi all'Esame di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo" (C.M. 8/2013) Oltre tale data, il Dirigente Scolastico non potrà accogliere la certificazione per gli alunni della classe quinta.

Sulla base dell'art.3 legge 170/2010, la Regione Emilia-Romagna ha emesso una circolare che elenca le indicazioni operative dall'anno scolastico 2022-2023 di cui si allega il link

https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2022/10/m_pi.AOODR ER.REGISTRO-UFFICIALEU.0027200.21-10-2022.pdf

La famiglia consegnerà tale modulo alla segreteria della scuola e, successivamente, una volta ottenuta la conformità (modulo dal titolo "Conformità Diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento"), consegnerà la stessa. La segreteria comunicherà al Referente la presa in carico della diagnosi.

Il referente per l'Inclusione avviserà il Coordinatore di Classe dell'avvenuta acquisizione della certificazione (entro 5 giorni dalla protocollazione).

II. Incontro di conoscenza e raccolta informazioni

Soggetti coinvolti: Consiglio di Classe, alunno/a, Famiglia, tutor.

Il Coordinatore di Classe prenderà contatti con la famiglia per stabilire un incontro sia con i genitori sia con l'alunno/a, da effettuarsi:

- -per le classi prime iniziali: entro i primi giorni di scuola o comunque non oltre la fine di settembre,
 - in caso di acquisizione di nuove certificazioni: entro 30 giorni dalla data di protocollazione.

All'incontro possono prendere parte, oltre alla Famiglia, gli eventuali tutor che seguono il ragazzo nel percorso di studi.

Le informazioni derivanti da questi colloqui saranno verbalizzate e immesse nel fascicolo personale dell'alunno/a.

Si ricorda che la diagnosi di DSA rientra nei dati sensibili, secondo normativa sulla privacy; la scuola si impegna, pertanto, a rispettare tale obbligo di riservatezza.

Il colloquio con i genitori dell'alunno/a e con l'alunno/a stesso ha l'obiettivo di raccogliere le maggiori informazioni possibili riguardo all'iter scolastico, al fine di predisporre un PDP che sia il più possibile calibrato sulle esigenze dello studente. In particolare si prenderanno in esame i seguenti aspetti:

- storia della diagnosi;
- aspetti significativi del Piano Didattico dell'anno scolastico precedente, ove presente;
- particolari difficoltà riscontrate negli anni scolastici precedenti rispetto alle discipline, al rapporto con i compagni, al rapporto con i docenti, ecc.;
- metodo di studio domestico (utilizzo o meno di sintesi vocale, audiolibri, mappe concettuali, libri digitali);
- punti di forza;
- grado di accettazione del disturbo specifico, anche e soprattutto nel renderlo manifesto ai compagni;
- disponibilità all'utilizzo degli strumenti compensativi in classe;
- motivazioni nella scelta dell'indirizzo di studi.

Per gli alunni con DSA già noti dal precedente A.S., il colloquio informativo avverrà solo se richiesto dai genitori e/o dall'alunno, oppure se richiesto dal referente per l'Inclusione o dal C. di C., nel caso siano presenti aspetti da chiarire o che meritano un'attenzione particolare. In caso contrario, il primo appuntamento sarà quello della firma del nuovo PDP.

III. Redazione e sottoscrizione del Piano Didattico Personalizzato

Soggetti coinvolti: Coordinatore di classe, Consiglio di classe, Referente DSA, famiglia, alunno/a.

La stesura del nuovo PDP e la conseguente sottoscrizione avverranno entro i seguenti tempi:

• fine ottobre per le diagnosi depositate prima dell'inizio dell'A.S.

 30 giorni dalla protocollazione per le diagnosi depositate in corso di AS.

In caso di protocollazione successiva al 31 marzo, la scuola non è in grado di garantire la stesura e l'applicazione di un PDP efficace.

Il modello a cui si attiene la nostra scuola per la stesura del PDP è presente nel sito della scuola in adempimenti iniziali

Gli alunni minorenni, se lo desiderano, possono partecipare alla stesura del proprio PDP ed essere essi stessi cofirmatari del documento.

Per gli alunni con DSA già frequentanti la nostra scuola, in attesa del nuovo Piano Didattico Personalizzato, ci si atterrà a quello dell'anno precedente.

Il coordinatore, ha il compito di informare il CdC sulla presenza nel gruppo classe dell'alunno con DSA, di presentare al CdC le caratteristiche dell'alunno e disturbo specifico, di coordinare la stesura del PDP, per mezzo della raccolta dei contributi resi da tutti i componenti del consiglio di classe, la raccolta delle firme, la consegna alla referente di Istituto ed alla Dirigente, la convocazione della famiglia per la sottoscrizione finale, l'archiviazione nel fascicolo personale.

IV. Verifica intermedia del PDP

Soggetti coinvolti: Consiglio di classe, Referente per l'Inclusione, famiglia, alunno/a.

Dopo gli scrutini del quadrimestre, entro la fine del mese di febbraio, sarà organizzato un incontro di verifica del PDP, a cui sono chiamati a partecipare i docenti del Consiglio di Classe, la famiglia e gli eventuali tutor che aiutano l'alunno nello studio domestico; in caso di necessità, può essere richiesta la presenza del referente per l'Inclusione.

L'obiettivo sarà quello di segnalare eventuali cambiamenti nel piano didattico per migliorarne l'efficacia.

I contenuti dell'incontro saranno verbalizzati.

V. Verifica finale del PDP

Se necessario, dopo gli scrutini può essere fatto un incontro consuntivo.

Indicazione per lo svolgimento degli Esami di Stato

Prima dell'esame:

Il documento allegato al "Documento del 15 maggio", indica contenuti, mezzi, spazi, e tempi del percorso formativo, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento significativo ai fini dello svolgimento degli esami. La relazione finale di

presentazione della classe dovrà contenere il percorso scolastico dell'alunno, tutte le notizie relative al percorso quinquennale, agli strumenti compensativi, alle misure dispensative messe in atto, alla modalità di valutazione. Si allegherà il P.E.I. dell'ultimo anno di corso.

Le Commissioni terranno in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Le Commissioni assicurano l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma.

Durante l'esame:

Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento

- dovranno sostenere tutte le prove previste dall'Esame di Stato;
- avranno diritto all'impiego di strumenti compensativi, come indicato nella legge 170/2010, coerentemente con quanto utilizzato in corso d'anno.

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DSA

Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa presentare disturbi specifici dell'apprendimento, dovrà segnalare il caso al Coordinatore di Classe.


Il Coordinatore di Classe dovrà:

- sentire il parere degli altri docenti del C. di C.
- parlare con l'alunno/a

La situazione verrà monitorata, per un congruo intervallo di tempo, da tutto il Consiglio di Classe

Al termine del periodo di osservazione, se le difficoltà permangono, il Coordinatore di Classe ne informerà il referente per l'Inclusione

Il referente per l'Inclusione e/o il Coordinatore di Classe convocheranno a colloquio i genitori per comunicare loro l'esito delle osservazioni ed eventualmente invitarli a recarsi alla ASL di competenza per gli accertamenti.



P.I. PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI* (ESCLUSO LEGGE 104/92 E LEGGE 170/10)

I. Rilevazione delle difficoltà

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, referente per l'Inclusione, Coordinatore Consiglio di Classe

Il Dirigente Scolastico, altresì il referente che si occupa del disagio, verranno informati dal Coordinatore di classe, circa gli alunni a cui prestare più attenzione per una possibile predisposizione di piano didattico personalizzato

La situazione verrà monitorata, per un congruo intervallo di tempo, da tutto il Consiglio di Classe.

II. Pianificazione dell'intervento

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, referente per l'Inclusione, Coordinatore Consiglio di Classe, Consiglio di Classe

Il DS e il docente referente, dopo aver esaminato le relazioni dei casi segnalati, insieme al coordinatore della classe coinvolta consulterà la famiglia ed eventualmente la psicologa dell'istituto per valutare un primo approccio di intervento.

III. Predisposizione del Piano Didattico Personalizzato e sottoscrizione

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, referente per l'Inclusione, Coordinatore Consiglio di Classe, Consiglio di Classe, famiglia

Sulla base di quanto sopra rilevato il Consiglio di Classe pianifica l'intervento e, se necessario, predispone il Piano Didattico Personalizzato. In tal caso il coordinatore coordina la stesura del PDP, per mezzo della raccolta dei contributi resi da tutti i componenti del consiglio di classe, la raccolta delle firme, la consegna alla referente di Istituto ed alla Dirigente, la convocazione della famiglia per la sottoscrizione finale, l'archiviazione nel fascicolo personale.

IV. Verifica e valutazione del PDP

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, referente per l'Inclusione, Coordinatore Consiglio di Classe, Consiglio di Classe, famiglia

Al fine di verificare l'andamento dell'intervento e la necessità di eventuali cambiamenti ad esso, si terranno incontri periodici nell'ambito dei Consigli di Classe o, se necessario, con esperti ed operatori

*Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012

PI PER ALUNNI CHE NECESSITANO DI FARMACI

Se un alunno necessita di **assumere farmaci in contesto scolastico**, ovvero

- in orario scolastico
- durante le uscite didattiche
- durante i viaggi di istruzione,

occorre attivare il "protocollo farmaci" secondo la normativa ministeriale e le linee guida locali.

La normativa di riferimento è la seguente:

 nota 2312 del 25/11/2005 emanata dal Ministero dell'Istruzione e Ministero della Salute "Protocollo provinciale per la somministrazione di farmaci in contesti extra-familiari, educativi, scolastici o formativi" del 2021 emanato dalla Provincia di Ferrara

La procedura a cui attenersi è quella presentata nel Protocollo Somministrazione Farmaci della Provincia di Ferrara presente sul sito ufficiale della scuola e aggiornato ogni anno

Se un alunno **assume farmaci in contesto extra scolastico** ma potrebbe avere effetti collaterali che incidono sulle prestazioni scolastiche, la Famiglia dovrà adeguatamente segnalarlo al fine della tutela della salute e del benessere dell'alunno/a.

Si consiglia di segnalare sempre, ad esempio, l'assunzione di farmaci con effetti negativi sulla vigilanza, sull'umore, sulle capacità attentive, ...

PI PER ALUNNI CON HANDICAP TEMPORANEO

Per handicap temporaneo si intende una qualunque situazione che impedisca all'alunno di poter svolgere le proprie funzioni normalmente per un periodo continuativo ma limitato nel tempo.

Le misure attuate dalla scuola varieranno in base alla tipologia di handicap.

Se vi è compromissione delle capacità cognitive, si applica il protocollo per BES con emissione di PDP; diversamente si attuano azioni di supporto senza emissione di PDP.

La Famiglia dovrà protocollare una segnalazione, eventualmente corredata da certificazione medica, da cui risulti la difficoltà ed il periodo per cui è presumibile permanga.

La Segreteria avviserà immediatamente il Coordinatore di Classe per gli adempimenti consequenti.

Difficoltà di deambulazione

Se un alunno ha limitazioni al movimento tali da creargli difficoltà negli spostamenti, potrà utilizzare l'ascensore.

Per poter utilizzare l'ascensore è necessaria una chiave; in caso di necessità rispetto l'uso dell'ascensore è possibile rivolgersi alla vicepresidenza che provvederà alla regolamentazione dell'uso della chiave, valutando i casi singoli.

Limitazioni nella scrittura o nella parola

Se un alunno ha limitazioni nella scrittura o nella parola tali da impedirgli di svolgere le verifiche scritte o orali, potrà sostenere prove equipollenti predisposte dal CdC.

Numero, modalità e tempi delle prove saranno decisi in accordo tra CdC e Famiglia, in base alla gravità della limitazione.

P.I. PER ISTRUZIONE OSPEDALIERA

Gli alunni ricoverati in ospedale per periodi lunghi hanno diritto a ricevere l'istruzione nei reparti in cui si trovano, a condizione che ciò sia possibile (non tutti i reparti consentono la presenza di personale che potrebbe portare contagi).

Istruzione in sezioni di scuola ospedaliera

In alcune città della Regione Emilia Romagna tra cui Ferrara, sono presenti sezioni di scuola ospedaliera per la scuola secondaria superiore.

La scuola ospedaliera può assicurare solo gli insegnamenti di area comune (Italiano, Storia, Lingua straniera, Matematica, Scienze della terra, Diritto ed Economia).

Per le restanti materie di indirizzo, occorre attivare ore aggiuntive di insegnamento in modalità di "Istruzione domiciliare in ospedale".

Procedura:

- La scuola ospedaliera formalizzerà l'iscrizione temporanea dell'alunno al servizio e lo comunicherà alla scuola di provenienza dell'alunno.
- La scuola di provenienza elaborerà un PDP in accordo con la scuola ospedaliera; il PDP sarà caratterizzato da flessibilità, moduli brevi e contenuti essenziali.
- La funzione di raccordo tra scuola di provenienza e sezione ospedaliera è svolta dal Coordinatore di Classe.
- La scuola ospedaliera provvederà all'istruzione, alla somministrazione delle prove e alla loro valutazione (per quanto possibile), infine comunicherà i risultati raggiunti alla scuola di provenienza.

Istruzione domiciliare in ospedale

Nelle strutture ospedaliere, ove non sono presenti sezioni ospedaliere o docenti dell'ordine di scuola frequentato dall'alunno, è possibile attivare progetti di istruzione domiciliare e ore di indirizzo per la scuola secondaria di II grado.

Si rimanda pertanto al protocollo per l'istruzione domiciliare Normativa e linee guida sono reperibili sul sito

https://www.miur.gov.it/scuola-in-ospedale-e-istruzione-domiciliare

PI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE PER STUDENTI CON GRAVI PROBLEMI DI SALUTE

Ambito di intervento

Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni ospedalizzati o alunni che, a causa di gravi patologie croniche o temporanee, debbano seguire periodi di cura, anche al proprio domicilio, che impediscono la regolare frequenza scolastica per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Il servizio in questione può essere erogato anche nel caso in cui il periodo temporale, comunque non inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare oppure siano stati previsti e autorizzati dalla struttura sanitaria eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare.

La patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica devono essere oggetto di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera competente.

Procedura per l'attivazione e gestione del servizio

I genitori presentano una richiesta alla scuola ove l'alunno è iscritto, corredata da certificazione medica rilasciata dal medico dell'ospedale ove l'alunno è stato ricoverato.

La scuola, nella figura del C. di C., elabora un progetto di offerta formativa nei confronti dell'alunno impossibilitato alla frequenza scolastica, con l'indicazione della sua durata, del numero dei docenti coinvolti e dichiaratisi disponibili e delle ore di lezione previste;

il progetto viene approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto e inserito nel PTOF.

La richiesta, con allegata la certificazione sanitaria e il progetto elaborato, viene poi inoltrata al competente Ufficio Scolastico Regionale.

L'USR procede alla valutazione della documentazione presentata ai fini dell'approvazione e della successiva assegnazione delle risorse finanziarie.

A seguito del nulla osta regionale è possibile iniziare l'attività di istruzione domiciliare.

Qualora non tutte le materie possano essere oggetto di istruzione domiciliare e/o ospedaliera, è opportuno prevedere anche attività di insegnamento a distanza (ad esempio attraverso l'uso di tecnologie informatiche e telematiche)

Il percorso seguito con l'istruzione domiciliare/ospedaliera, i progressi educativi realizzati e i prodotti dell'allievo costituiranno un portfolio che accompagnerà l'allievo al suo rientro a scuola.

Riferimenti normativi

Le linee guida sono quelle indicate nel sito del Ministero per L'Istruzione e il Merito al seguente link: https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/normativa/

Procedura per l'attivazione dell'istruzione a distanza proposta dal Consiglio di Classe per patologie certificate

Nel caso in cui uno studente, per patologia certificata, abbia necessità di ricevere cure al proprio domicilio per un periodo superiore ai 30 giorni, la scuola, previa richiesta della famiglia e conseguentemente alla ricezione della apposita certificazione medica, potrà attivare l'istruzione a distanza didattica dopo l'autorizzazione del Dirigente Scolastico

PI PER l'ISTRUZIONE PARENTALE

Le famiglie che intendono provvedere in proprio all'istruzione dei minori all'obbligo scolastico, devono, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, confermato dall'art. 1, comma 4, del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, "dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli". Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.

Per le scuole di istruzione secondaria di secondo grado, il parere espresso dal Consiglio di Stato in data 19 gennaio 2011 n. 579 su un ricorso straordinario al Capo dello Stato, porta a ritenere che l'istruzione parentale costituisca modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione alternativa alla frequenza dei primi due anni degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado o alla frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di una qualifica.

Pertanto l'educazione parentale può riguardare l'intera fascia dell'obbligo di istruzione e deve tendere, come le altre modalità di adempimento, al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo e all'acquisizione dei saperi e delle competenze relativi ai primi due anni di istruzione secondaria superiore.

Il decreto legislativo n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, dedica l'articolo 23 all'istruzione parentale, espressione con cui si intende la scelta dei genitori di adempiere direttamente all'obbligo scolastico dei figli (6-16 anni)

Il suddetto articolo 23 prevede che:

"In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione."

I genitori, che decidono di ricorrere all'istruzione parentale, dunque, comunicano, ogni anno, al dirigente della scuola del territorio di residenza la propria scelta e i figli sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva.

Gli esami si svolgono presso una scuola statale o paritaria.

ISTRUZIONI OPERATIVE

L'USR Emilia Romagna ha fornito al riguardo importanti istruzioni operative, che riportiamo di seguito:

- 1) la scelta di effettuare l'istruzione familiare può essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno scolastico e va ripetuta ogni anno;
- 2) la comunicazione di tale scelta va inoltrata alla scuola cui l'alunno avrebbe dovuto iscriversi in relazione alla sua residenza o in coerenza con il tipo di studi secondari di II grado prescelti;
- 3) dal momento in cui la scuola riceve la comunicazione diventa scuola "vigilante" sull'adempimento dell'obbligo e invia apposita comunicazione al Comune;
- 4) i familiari ogni anno sottopongono il proprio figlio all'esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria;
- 5) nel caso gli esami di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicarne gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.

VIGILANZA ADEMPIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO

Come suddetto, la scuola che riceve la domanda di istruzione parentale deve vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico dell'alunno. La competenza è del dirigente scolastico.

PI PER ALUNNI STRANIERI

Per l'integrazione degli alunni stranieri (alunni con L1 diversa da italiano) si fa riferimento a:

Protocolli di zona

- Normativa emanata dal Ministero dell'Interno
- Normativa emanata dal Ministero dell'Istruzione
- "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri"

http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee guida integrazione alunni str anieri.pdf

Iscrizione dello studente

Un addetto agli uffici di segreteria accoglie la richiesta di iscrizione, acquisisce tutta la documentazione scolastica scannerizzata –inviata dalla scuola di provenienza (scuola di provenienza, grado raggiunto, scheda di valutazione,

etc.) oppure rilasciata dal Consolato, fornisce alla famiglia tutta la modulistica informativa (Carta dei servizi, POF) informa la famiglia che sarà contattata dal Dirigente o da un suo referente, per un colloquio informativo.

Assegnazione alla classe

(per gli alunni iscritti in corso d'anno e per gli alunni stranieri iscritti ad inizio d'anno, ma appena arrivati in Italia)

Entro <u>cinque giorni</u> dalla data d'iscrizione, dopo aver sentito il parere del Dirigente, che scioglie ogni riserva, il Referente dell' Inclusione o un delegato del Dirigente, secondo le disposizioni normative del DPR 394/99 propone la sezione o la classe tenendo conto:

- dell'età anagrafica (secondo la normativa è possibile iscrivere lo studente in una classe inferiore o superiore di un anno rispetto alla sua età anagrafica),
- del titolo di studio eventualmente già posseduto dall'alunno,
- dell'accertamento di competenze e abilità in ambito linguistico e/o logico matematico,
- delle caratteristiche della classe in cui sarà inserito,
- della presenza di un alunno di medesima nazionalità che possa aiutarlo nell'inserimento,
- di una equilibrata distribuzione di alunni di lingua non italiana provenienti da Paesi altri nelle varie classi.

Successivamente somministra allo studente test per valutare le competenze in L1 e/o nelle discipline che possono facilitare l'inserimento (ad es. lingua veicolare, matematica)

Una volta individuata la classe di inserimento il Dirigente o un suo delegato, fornisce al docente coordinatore della classe i dati raccolti sullo studente, concordando laddove fosse necessario modalità e strumenti che possano facilitarne l'accoglienza e l'integrazione.

Procedura di accoglienza

Per poter inserire l'alunno in modo graduale e favorirne la socializzazione ogni scuola può predisporre attività di accoglienza dell'alunno nell'Istituto e nella classe.

La commissione "Inclusione" può sostenere i docenti, proponendo attività già strutturate e fornendo o segnalando utili sussidi didattici.

Tutti i docenti della classe si impegnano

- a prestare attenzione al clima relazionale,
- a favorire l'integrazione nella classe,
- a progettare momenti di osservazione in situazione,
- a rilevare i bisogni specifici di apprendimento,
- a strutturare percorsi adeguati alle competenze dell'alunno e ad elaborare eventuale PDP,
- a individuare modalità di semplificazione e facilitazione linguistica per ogni disciplina.

Il percorso personalizzato

Il percorso deve essere formalizzato dai docenti, dopo una prima fase di osservazione e può essere rivisto e corretto dopo gli scrutini del primo periodo.

Il percorso è lo strumento per aiutare gli studenti neo-inseriti a superare le iniziali difficoltà linguistiche, così come prescrive la legge.

Per le scuole superiori il percorso è applicabile solo nel primo anno di frequenza dello studente.

La scheda di documentazione relativa al percorso di apprendimento (PDP) viene conservata nel fascicolo personale dello studente in Segreteria, in modo che ogni docente delle classi successive possa prenderne atto.

Suggerimenti per gli aspetti didattici e linguistici

Il C.d.C. deve fare attenzione alla fase linguistica in cui l'alunno si trova.

FASE 1: l'alunno neo arrivato non italofono, impiega da 3 mesi ad 1 anno per apprendere la lingua della **comunicazione quotidiana**.

In questa fase:

- l'alunno deve frequentare corsi intensivi di italiano L2 (anche extrascolastici) e possedere materiale operativo di italiano L2 da usare autonomamente;
- gli studenti con gravi difficoltà linguistiche (es. cinesi o arabofoni senza conoscenze pregresse di lingue occidentali) possono essere esonerati, nel primo anno, da alcune discipline. Durante le ore di lingua straniera gli studenti suddetti, se non impegnati nelle attività di italiano L2 si dedicheranno ad attività individuali appositamente predisposte.
- i docenti del CdC., in base alle competenze pregresse del ragazzo e agli obiettivi del percorso personalizzato, selezionano le unità didattiche che meno richiedono, per un corretto svolgimento, competenze linguistiche evolute

FASE 2: l'alunno conosce la lingua per comunicare nella vita quotidiana e deve acquisire la lingua astratta, **per studiare le discipline**.

In questa fase, che dura all'incirca 4 anni, è importante che:

- l'alunno frequenti ancora corsi di italiano L2, anche se non in modo intensivo
- i docenti facilitino l'apprendimento di ogni disciplina attraverso:
- glossari
- mappe concettuali

- semplificazione delle consegne
- linguaggio non verbale, uso delle immagini e sottolineatura dei concetti base
- metodo del confronto
- valorizzazione dei saperi precedenti
- semplificazione dei testi
- supporti multimediali
- uso di libri di testo nella propria lingua o in lingua veicolare.

Procedure di valutazione

In sede di valutazione, il CdC, in base al percorso individualizzato (PDP), seguendo le *Linee guida* del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, può adottare una valutazione "di percorso", formulando un profilo generale sulla base della progettazione individualizzata (P.D.P.), dell'impegno personale e tenendo conto delle valutazioni conseguite nei corsi di italiano L2 e/o nelle attività svolte con altri docenti

Alla fine del primo periodo, soprattutto se l'inserimento dell'alunno

 prossimo alla stesura dei documenti di valutazione, il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere, in ogni singola disciplina, anche nel caso in cui l'alunno partecipi parzialmente alle attività didattiche, una valutazione di questo tipo:

"La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana"

oppure

"La valutazione espressa fa riferimento al Piano Didattico Personalizzato, programmato per gli apprendimenti, in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana"

Nel caso di alunni, inseriti dopo il mese di marzo, per i quali, nonostante la compilazione di eventuale P.D.P. non sia stato possibile effettuare percorsi di studio individualizzati di durata significativa, si consiglia di procedere come sopra e di subordinare l'eventuale ipotesi di non ammissione alla classe successiva alla luce dei seguenti elementi:

- il grado di inserimento nel gruppo classe
- il livello di maturità fisica e psichica rispetto al gruppo in cui è inserito o dovrebbe essere inserito
- il possesso delle competenze extralinguistiche acquisite nel percorso scolastico
- i risultati del lavoro svolto con l'insegnante di italiano L2 o con eventuali docenti che hanno svolto attività con l'alunno
- la motivazione, l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento emerse/dimostrate

REVISIONE ANNUALE DEL PI

Ogni anno, il GLI entro il mese di giugno, formulerà una proposta di revisione da proporre al Collegio Docenti.

Il Collegio Docenti votando il PI lo renderà attuativo per l'anno scolastico successivo.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.
- Legge 53/2003 sul tema della personalizzazione dell'apprendimento.
- **Legge Quadro 170/2010** "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e successive integrazioni, per gli alunni con DSA.
- **Direttiva Ministeriale 27 Dicembre del 2012** "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"
- **Circolare Ministeriale n°8 del 06 Marzo 2013** "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica indicazioni operative"

In particolare...

La **Direttiva Ministeriale 27/12/2012** indica gli **Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica**, delinea e precisa la strategia inclusiva

della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento e alla personalizzazione del percorso formativo per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.

La **C.M.** n°8 del 6/3/2013 fornisce indicazioni operative su alcune rilevanti problematiche.

Le principali disposizioni previste nella **Circolare 8**, che è bene riassumere brevemente, sono le seguenti:

- è sottolineata la necessità di redigere il **Piano Didattico Personalizzato** (PDP) che abbia lo scopo di definire, monitorare e documentare secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata le strategie di intervento più idonee.
- L'attivazione di tale percorso individualizzato e personalizzato è deliberata dal Consiglio di Classe. E' previsto anche il coinvolgimento della famiglia, attraverso la sottoscrizione del PDP.
- Sono ribaditi i compiti del **Gruppo di lavoro d'istituto (GLHI)** che assume la denominazione di **Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)** con l'estensione dei propri interventi anche a tutti gli altri alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali (BES).
- Si suggerisce che il GLI si riunisca almeno due volte l'anno in orario di servizio oppure con orari aggiuntivi o funzionali, facendo rientrare la partecipazione nei compensi già pattuiti per i docenti in sede di contrattazione integrativa di istituto.
- La **Direttiva ministeriale** e la **Circolare del 6 marzo/2013**, in sostanza, estendono a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

ALTRE NORME DI RIFERIMENTO

- **DPCM 185/2006** decreto stabilisce le modalità e i criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, a norma di quanto previsto dall'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- Messaggio INPS del 7 settembre 2011 numero 17344 Individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap al fine della programmazione delle ore di sostegno.
- C.M. 1395/2012 (ADHD) Piano Didattico Personalizzato per alunni con ADHD. (Chiarimenti).
- **C.M. 2213/2012 (ADHD)** Piano Didattico Personalizzato per alunni e studenti con Sindrome da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD). (Chiarimenti).
- **Decreto Interministeriale del 17 aprile 2013 n. 297** (Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA).
- Nota 1551/2013 Scopo del Piano annuale per l'Inclusività (P.A.I.) è fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del POF, di cui il P.A.I. è parte integrante.
- Nota 2563 22/11/13 - Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014 (Chiarimenti)
- Nota del 19 settembre 2013 n. 4902 (Oggetto: Studenti con sindrome di Down. Validità certificazioni).
- Nota 7443 18/12/14 Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati.
- DLGS n. 286/98 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - Art. 38 (Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale).
- C.M. 24 01/03/06 Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri.
- **C.M. 2 08/01/10** Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana.
- C.M. 4233 19/02/14 "Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri" (Aggiornamento).

- **Legge 13 luglio 2015, n. 107** Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n.96, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»
- O.M. 53 del 03 marzo 2021 Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - Anno scolastico 2020/2021.
- (*) Di tale nota si ritiene utile riportare una precisazione di carattere terminologico: Per "certificazione" si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010 le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.

Per "diagnosi" si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie. Pertanto, le strutture pubbliche (e quelle accreditate nel caso della Legge 170), rilasciano "certificazioni" per alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi ed altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo, ecc.), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di "diagnosi".

PARTE II - OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL'INCLUSIVITÀ PROPOSTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025

Aspetti politici, decisionali e organizzativi coinvolti nel cambiamento inclusivo

Collegio dei Docenti – Dirigente Scolastico – Collaboratori del dirigente Scolastico

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

Corsi di aggiornamento anche in autoformazione

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

Adeguare la valutazione al percorso personalizzato e individualizzato, utilizzando PEI e PDP

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della scuola

Corsi di recupero e progetti sul metodo di studio (propedeutica alla costruzione di mappe concettuali e miglioramento dell'autonomia)

Utilizzo del potenziamento di sostegno per la realizzazione di attività progettuali

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti

Presenza di PROMECO - sportello "Puntodivista" Presenza della sociologa Comunale dott.ssa Fazio Presenza del Referente della Inclusione scolastica Progetto TESO Progetto FILO DI ARIANNA PNRR per la lotta alla dispersione scolastica

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l'organizzazione delle attività educative

Valorizzare il ruolo delle famiglie nella progettazione dei percorsi di personalizzazione

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi

Utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi Didattica inclusiva Formazione di tutti i docenti per implementare la didattica Inclusiva e concorrere al successo formativo di tutti gli studenti

Valorizzazione delle risorse esistenti

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione

Progettazione per il bando sussidi della regione emilia Romagna

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l'ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.

Progetti per l'orientamento in uscita anche con altri Enti presenti nella Rete.

ALLEGATO 1

INDICAZIONI PER ESAMI DI QUALIFICA STUDENTI BES SOLO PER IL MAT

ALLEGATO 2 del 28/05/2014

[Omissis]

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Partecipano al processo di Formalizzazione e Certificazione delle competenze alunni con Bisogni Educativi Speciali, siano essi alunni con disabilità certificata (ex L.104/92) o per i quali sia stato predisposto un <u>Piano Didattico Personalizzato (DSA, eventuali altre condizioni di disagio).</u>

Nel caso alunni con disabilità certificata (ex L.104/92), i documenti utili sono: il Piano Educativo Individuale (semplificato o differenziato) e una relazione redatta dall'insegnante con funzione di sostegno. Oltre a questi, nel caso sia stato prodotto, viene acquisito dall'EPV anche il Dossier delle evidenze.

Sulla base di tali documenti l'EPV, supportato dal SIFER, compila con <u>modalità in</u> <u>deroga</u> (rispetto sia ai requisiti di presenza che di competenza) il Documento di Valutazione delle evidenze.

In sede di riunione preliminare la Commissione, con il supporto dell'insegnante che svolge funzione di sostegno all'allievo, esamina i documenti indicati – eventuale Dossier delle evidenze (se è stato possibile predisporlo), PEI, relazione dell'insegnante con funzione di sostegno.

La Commissione, esaminati i documenti e sentito il parere dell'insegnante con funzione di sostegno, definisce gli obiettivi e le forme di accertamento a cui l'alunno potrà accedere (esame, per il conseguimento di una Qualifica Professionale o Colloquio valutativo, per il conseguimento di un certificato di competenze), privilegiando la più ampia integrazione possibile con il gruppo classe.

L'alunno con PEI semplificato, sulla base della valutazione della Commissione, può essere ammesso:

• ad Accertamento tramite esame finalizzato al rilascio di una Qualifica: in questo caso svolgerà le prove d'esame previste per gli altri candidati. La Commissione potrà prevedere, se coerenti con il PEI, misure e strumenti dispensativi e

compensativi. Durante lo svolgimento delle prove l'alunno sarà affiancato dall'insegnante con funzione di sostegno;

• ad Accertamento tramite colloquio valutativo: in questo caso svolgerà il colloquio valutativo con le modalità previste per gli altri candidati. La Commissione potrà prevedere, se coerenti con il PEI, misure e strumenti dispensativi e compensativi. Durante lo svolgimento del colloquio l'alunno sarà affiancato dall'insegnante con funzione di sostegno;

All'alunno saranno rilasciati gli attestati previsti in relazione agli esiti degli accertamenti realizzati.

In alternativa alle modalità sopra citate, l'allievo potrà essere ammesso ad un accertamento, realizzato con modalità personalizzate, in analogia a quanto previsto per gli alunni con PEI differenziato (di seguito riportate).

In questo caso in relazione agli esiti dell'accertamento realizzato potrà essere rilasciata una Scheda Capacità e Conoscenze.

L'alunno con PEI differenziato può essere ammesso, sulla base della valutazione della Commissione, ad un accertamento finalizzato al rilascio di una certificazione di competenza, che potrà essere realizzato attraverso le modalità ritenute più appropriate. Ad esempio, si potranno prevedere:

- 1. colloquio valutativo: può essere prevista la realizzazione del colloquio secondo le modalità previste per gli altri oppure di un colloquio focalizzato su oggetti e realizzato con modalità specificamente individuati;
- 2. prova pratica: può essere prevista la partecipazione, in tutto o in parte, alla stessa prova prevista per gli altri alunni o la somministrazione di una prova dedicata, progettata ad hoc;
- 3. colloquio (integrazione/compensazione della prova pratica): può essere realizzato secondo le modalità previste per gli altri oppure di un colloquio focalizzato su oggetti e realizzato con modalità specificamente individuate;
- 4. (eventuale) prova scritta: può essere prevista la realizzazione, in tutto o in parte, alla stessa prova prevista per gli altri alunni o la somministrazione di una prova dedicata, progettata ad hoc.

Durante lo svolgimento delle prove e/o dei colloqui l'alunno sarà affiancato dall'insegnante con funzione di sostegno.

In relazione agli esiti dell'accertamento realizzato potrà essere rilasciato un Certificato di Competenze e/o una Scheda Capacità e Conoscenze.

In deroga a quanto sopra specificato, la Commissione, esaminata la documentazione e sentito l'insegnante con funzione di sostegno, può decidere, anche per gli alunni con PEI differenziato, la partecipazione all'esame per il conseguimento di una Qualifica. In questo caso, l'esame si svolge con le modalità previste per gli alunni con PEI semplificato.

Nel caso di allievo con Piano Didattico Personalizzato-PDP (DSA, eventuali altre condizioni di disagio), l'EPV raccoglie le evidenze nell'apposito Dossier delle evidenze, tenendo conto di quanto previsto dal PDP.

L'EPV realizza esamina e valuta le evidenze e compila il Documento di Valutazione delle evidenze con il supporto del SIFER, secondo il format approvato dalla DGR 739/2013.

L'Accertamento tramite evidenze regola quindi le condizioni di accesso alle successive fasi di accertamento in coerenza con quanto previsto nell'ambito di applicazione IeFP.

In sede di riunione preliminare la Commissione, esaminati il Dossier delle evidenze ed il Piano Didattico Personalizzato, prefigura le modalità di utilizzo delle misure e degli strumenti dispensativi e compensativi nell'ambito dell'Accertamento tramite esame o tramite Colloquio valutativo.

All'alunno saranno rilasciati gli attestati previsti in relazione agli esiti degli accertamenti realizzati.

Nel caso di alunni con disabilità certificata che hanno seguito uno specifico PEI, viene prevista in Commissione la presenza dell'insegnante con funzione di sostegno che:

- presenta la relazione redatta a supporto della compilazione in deroga del Documento di valutazione delle evidenze;
- supporta la Commissione nella prefigurazione degli obiettivi e delle modalità di accertamento più appropriate per l'alunno;
- fornisce indicazioni per la progettazione delle modalità di accertamento e dei criteri di valutazione (prove – colloqui);
- affianca l'alunno durante la realizzazione del colloquio e/o delle prove;

• esprime, su richiesta della Commissione, un parere in relazione alla prestazione sviluppata dall'alunno.

L'insegnante con funzione di sostegno non è un Commissario d'esame.

Nei costi complessivi riconosciuti per i lavori della Commissione d'esame non è compreso il costo relativo alla presenza dell'insegnante con funzione di sostegno in quanto non è componente di Commissione.

SOMMARIO

- P.I. Piano Annuale per l'Inclusività A.S. 2024/2025
- Finalità
- Premessa: che cosa sono i bisogni educativi speciali
- Modalità operative
- PI per ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATE
- PI per ALUNNI con DISTURBI SPECIFICI di APPRENDIMENTO
- PI per ALUNNI con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (escluso legge 104/92 e legge 170/10)
- PI per alunni che necessitano di FARMACI
- PI per alunni con HANDICAP TEMPORANEO
- PI per ISTRUZIONE OSPEDALIERA
- PI per ISTRUZIONE DOMICILIARE PER STUDENTI CON GRAVI PROBLEMI DI SALUTE
- PI PER ISTRUZIONE PARENTALE
- PI per ALUNNI STRANIERI

Suggerimenti per gli aspetti didattici e linguistici

- REVISIONE ANNUALE DEL PI
- PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL'INCLUSIVITÀ PROPOSTI PER IL PROSSIMO ANNO
- ALLEGATI INDICAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI QUALIFICA PER ALUNNI CON BES SOLO MAT
- SOMMARIO